

Indice

<i>D.L. Dignità (DL 87/2018) convertito in Legge</i>	
1. <i>Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni</i>	<i>Pag. 1</i>
2. <i>Disposizioni in materia di redditometro</i>	<i>Pag. 2</i>
3. <i>Nuovi termini per l'invio dello spesometro</i>	<i>Pag. 2</i>
4. <i>Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante</i>	<i>Pag. 3</i>
5. <i>Professionisti di nuovo esclusi dallo split payment</i>	<i>Pag. 3</i>
6. <i>Prorogata la compensazione dei crediti nei confronti delle P.A.</i>	<i>Pag. 4</i>

**Premessa**

Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) è stato convertito in legge, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 agosto.

Il Decreto contiene importanti novità in materia di lavoro, nonché misure contro la delocalizzazione delle imprese e per la tutela dei livelli occupazionali.

Quanto agli aspetti fiscali, vengono previste nuove scadenze per lo spesometro e viene prorogata l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica per i carburanti. Confermata anche l'esclusione dallo split payment per i professionisti. Viene infine prorogata per tutto il 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti che hanno crediti verso la P.A.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

***Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni***

*Art. 7*

Per la fruizione del beneficio dell'iper ammortamento (di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) è stato introdotto il requisito della "territorialità" dell'investimento.

In particolare, l'iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a **"strutture produttive situate nel territorio nazionale"**.

Al fine di garantire il rispetto di tale vincolo, è stato stabilito il recupero dell'agevolazione (mediante una variazione in aumento del reddito imponibile) nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo degli stessi.

Il recupero dell'agevolazione non avviene nelle suddette ipotesi:

- a) in caso di sostituzione dei beni originariamente agevolati con altri in possesso di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge n. 232/2016, ferme restando le condizioni documentali previste dalla norma;
- b) qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e possano, pertanto, essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato (tale ipotesi è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto).

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti **effettuati dal 15 luglio 2018**.

### *Disposizioni in materia di redditometro*

#### *Art. 10*

Cambieranno le modalità di accertamento da "redditometro" (disciplinato dall'articolo 38, quinto comma, del DPR 600/1973), con riferimento alle annualità dal 2016 in avanti (precisamente, dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016).

Viene abrogato il DM 16.9.2015 ("Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011"), il quale sarà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

**Restano salvi gli inviti e gli altri atti per gli anni di imposta fino al 31.12.2015 e in ogni caso gli atti già notificati.**

### *Nuovi termini per l'invio dello spesometro*

#### *Art. 11*

Slitta il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute ("spesometro", di cui all'art. 21 c. 1, DL 78/2010), relativo al **terzo trimestre del 2018**.

La nuova scadenza per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate è il 28 febbraio 2019, anziché il prossimo 30 novembre.

Il Decreto Dignità, inoltre, precisa le **scadenze** per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con **cadenza semestrale**:

- invio dei dati del primo semestre entro il **30 settembre** del medesimo anno;
- invio dei dati del secondo semestre entro il **28 febbraio** dell'anno successivo.

L'adempimento verrà meno quando entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica, ad oggi fissato a partire dal 1.1.2019.

***Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante***

*Art. 11 bis*

In sede di conversione è stato aggiunto l'art. 11 bis, contenente il rinvio al **1.1.2019** dell'obbligo di **fatturazione elettronica per le cessioni di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione**. L'obbligo decorrerà quindi dal 1° gennaio del prossimo anno, così come per la generalità dei soggetti Iva privati.

E' dunque possibile utilizzare la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018, fermo restando che per beneficiare della deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione dell'IVA, devono essere utilizzati esclusivamente **strumenti di pagamento tracciabili**.

Tuttavia risulta importante precisare che **tale proroga non è generalizzata**.

La proroga al 01 gennaio 2019 è infatti **limitata alle cessioni di carburanti per autotrazione venduti da impianti di distribuzione stradale**.

Resta dunque confermato l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti effettuate al di fuori della fattispecie esonerata ed in particolare le fatture per acquisto di carburante emesse direttamente dalle compagnie petrolifere tramite contratti di somministrazione (c.d. *netting*).

Il *netting* consiste nella stipula di un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi fra il gestore e la propria compagnia petrolifera; tale somministrazione è effettuata dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali.

Pertanto, i contribuenti che già acquistavano carburante mediante questa procedura ovvero che hanno scelto tale soluzione per evitare la ricezione di una fattura elettronica per ciascun rifornimento, dovranno **gestire sin dal 01 luglio 2018 la ricezione in formato elettronico dei documenti emessi dalle compagnie petrolifere**.

Infatti, le fatture elettroniche emesse e ricevute, in via obbligatoria, con decorrenza dal 01 luglio 2018 (perché non oggetto di proroga) in formato XML **non possono essere stampate e conservate su carta** poiché vige l'obbligo di conservazione in formato digitale ai sensi dell'art. 39, comma 3 del DPR 633/72.

Al contrario, il cliente è invece esonerato dall'obbligo di conservare digitalmente le fatture che siano state trasmesse dal fornitore su base volontaria, tramite Sdi. Nel regime facoltativo infatti, la fatturazione elettronica è subordinata all'accettazione del cliente.

***Professionisti di nuovo esclusi dallo split payment***

*Art. 12*

Il meccanismo dello split payment, che riguardava i professionisti operanti nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società soggette all'inversione contabile, non troverà più applicazione in relazione ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.

Pertanto, **sulle fatture emesse dal 14.7.2018 deve essere nuovamente applicata l'Iva**, che torna ad essere corrisposta al professionista, il quale la include nelle proprie liquidazioni Iva per poi eseguire il

versamento.

Con il regime dello split payment, l'Iva non veniva versata al professionista ma assolta direttamente dal committente.

Dal 14.7.2018 il professionista deve nuovamente:

- Indicare sulla fattura l'imponibile, la ritenuta e l'iva;
- Registrare l'operazione nei registri iva, liquidare l'imposta dovuta e provvedere al versamento, nei termini ordinari.

Si ricorda però che, nel caso di prestazioni rese a pubbliche amministrazioni, è possibile emettere "fattura ad iva differita" ex art. 6 c. 5 DPR 633/72. Tale facoltà torna ad essere applicabile alle prestazioni di servizi non soggette a split payment.

La norma citata prevede che "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi [...] fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo".

Si tratta di una facoltà prevista per i soggetti che effettuano operazioni verso le pubbliche amministrazioni, volta ad attenuare i possibili problemi finanziari in caso di ritardo nei pagamenti, consentendo il versamento dell'Iva solo dopo l'effettivo incasso della somma corrispondente: l'esigibilità dell'Iva è infatti rinviata al momento dell'incasso del corrispettivo.

Per avvalersene, occorre indicare sulla fattura la dicitura "Iva ad esigibilità differita". Così, da un lato il cliente potrà esercitare la detrazione solo dopo l'avvenuta pagamento e dall'altro il cedente/prestatore potrà rinviare il versamento dell'Iva al momento dell'avvenuto incasso.

***Prorogata la compensazione dei crediti nei confronti delle P.A.***

*Art. 12 bis*

In sede di conversione è stato aggiunto l'art. 12 bis, il quale proroga **per tutto il 2018**, con riferimento ai **carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017**, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

La norma consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**